

TIA. Assoggettabilità delle aziende agrituristiche alla tassa sui rifiuti urbani

Cass. Sez. Trib. 12 gennaio 2026, n. 670 ord. - Stalla, pres.; Bruno, est. - Veritas Spa (avv.ti Giuri e Lotti) c. Azienda agricola Ga.Ni. all'insegna Antico Figher (avv. Teso). (*Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Veneto 18 dicembre 2020*)

Imposte e tasse - TIA - Omesso versamento per diverse annualità - Accertamenti vari - Azienda agricola esercente attività agrituristiche - Produzione di rifiuti urbani - Esclusa l'esenzione - Trattasi di rifiuti diversi da quelli agricoli - Sussistono i presupposti di legge per l'assoggettamento a tassazione.

I rifiuti dell'attività agriturbistica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.) alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l'esenzione perché non urbane.

Il testo dell'ordinanza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

I rifiuti derivanti dall'attività agriturbistica non possono essere considerati quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.) alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo «urbano», anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l'esenzione perché non urbane.

Con tale affermazione, contenuta nella recente ordinanza 12 gennaio 2026, n. 670, in epigrafe, la Suprema Corte conferma un indirizzo, ormai consolidato della giurisprudenza¹, secondo il quale gli agriturismi sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti urbani (oggi TARI), in quanto produttivi dei medesimi, per cui sarebbe del tutto pretestuoso qualificarli come «speciali».

Come noto, sul tema si sono espressi anche i giudici di Palazzo Spada² affrontando il problema dell'assimilazione, ai fini della tassazione su base tariffaria, tra le attività di agriturismo e quella alberghiera dove è stato asserito che la distinzione «*non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto da altra sentenza, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti*». Invertendo la rotta, il massimo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, chiarito che il dato fondamentale al quale occorre fare riferimento attiene alla complessiva finalità della disciplina della TARI, la quale si basa essenzialmente sul presupposto del tributo, costituito dalla capacità di produzione di rifiuti urbani delle unità di superficie tassabili, come si ricava dall'art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147/2013, che fa riferimento ai «locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»³. Per sua stessa ammissione, il Consiglio di Stato ha così riconosciuto

¹ Cfr. Cass. Sez. Trib. 23 febbraio 2024, n. 4938, in www.osservatorioagromafie.it; 22 luglio 2025, n. 20581 ord., *ivi*.

² Cons. Stato 30 settembre 2025, n. 7614, in www.osservatorioagromafie.it. Per un commento v. L. CENICOLA, *Stessa TARI per agriturismi e alberghi. Assimilazione delle attività nel caso di analoga produzione di rifiuti*, in questa Riv., 2025, 6.

³ Art. 641: «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Art. 642: «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».

di aver errato allorquando, con altra sentenza precedente⁴, sostenne che era da ritenersi illegittimo il comportamento di alcuni Comuni che avevano assimilato, ai fini della TARI, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti. La tesi sostenuta, a quell'epoca, dalle Amministrazioni comunali era fondata sull'intento di parificare le attività (agrituristica e alberghiera con o senza ristorazione) atteso che, non essendo prevista una specifica classificazione dell'attività agrituristica all'interno del «metodo normalizzato» di calcolo della TIA (Tariffa d'igiene ambientale)⁵, era scontato applicare le stesse tariffe. Con proprie delibere, i Consigli comunali, avevano pertanto approvato il Regolamento sulla imposta unica comunale IUC (riguardante IMU, TARI e TASI) adottando tale indirizzo. La risposta del Consiglio di Stato, conforme a quella del T.A.R. dell'Umbria, al quale avevano fatto ricorso i titolari di alcune aziende agrituristiche, fu quella che, sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non poteva comunque giustificare che, nello specifico, provenissero da un'attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Per il Consiglio di Stato l'attività in questione rappresentava, quindi, una specificazione delle attività agricole alle quali restava vincolata e connessa. Inoltre, il differente inquadramento amministrativo e fiscale che il legislatore aveva riconosciuto all'attività agrituristica rispetto a quella alberghiera «rispecchiava una differenziazione economica e funzionale» tra le due attività che «si riflette sulla commisurazione della capacità contributiva». Diversamente da quanto sostenuto da quei Comuni, i magistrati amministrativi decisero, quindi, per l'applicazione differenziata delle tariffe relative alle categorie economiche poste a confronto. La diatriba è stata definita, da ultimo, con l'arresto a questa tesi imposto proprio dagli stessi giudici di Palazzo Spada con la decisione del 2025 citata; anzi, si può sostenere che questa ha un contenuto di più ampia portata rispetto a quanto stabilito dalla Corte di legittimità con l'attuale ordinanza n. 670/2026, in esame, perché definisce aspetti ormai superati sui quali, invece, la stessa Corte è ancora chiamata a esprimersi, come nel caso di specie.

Infatti, la vertenza in commento riguarda la TIA, che ha avuto vita breve in quanto ha costituito una parentesi tra la TARSU e la TARES. Introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi), la tariffa d'igiene ambientale è stata ripresa poi dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale), che definiva, al comma 1, la suddetta tariffa come il «corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani». La citata disposizione stabiliva che era tenuto al pagamento della tariffa chiunque possedesse o detenesse a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico e che la tariffa, applicata era riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata, era composta, oltre che da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), anche da una quota variabile espressamente rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in argomento. Nelle intenzioni del legislatore la TIA doveva sostituire, progressivamente la tassa sui rifiuti solidi urbani (nello specifico: la TARSU introdotta con il d.lgs. n. 507/1993). L'obiettivo era quello di far pagare agli utenti esattamente quello che usufruivano in ragione del servizio ad essi reso. La tariffa era costituita da una quota fissa (idonea a coprire i costi del servizio di spazzatura delle strade e gli investimenti in opere) ed una variabile (relativa alla quantità di rifiuti prodotti dall'utenza). A seguito dell'emanazione del d.l. n. 201/2011, la tariffa d'igiene ambientale è stata abolita e sostituita dal tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) cui ha fatto poi seguito la TARI, tuttora in vigore.

Va da sé che, sebbene la tassa sui rifiuti abbia assunto varie denominazioni nel corso degli anni i principi generali non sono mutati.

⁴ Cons. Stato 27 gennaio 2019, n. 1162, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

⁵ Introdotta con il d.p.r. n.158/1999 consente di calcolare le varie tariffe associate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

Venendo alla fattispecie di cui si sono occupati i giudici di legittimità, questa riguardava una controversia sorta a seguito di taluni avvisi di accertamento, relativi agli anni 2010 e 2011, che la società esercente il servizio di riscossione di un Comune aveva notificato al titolare di un'azienda agrituristica circa il pagamento della TIA; accertamenti contestati davanti alla C.T.P. che, con diverse sentenze, aveva accolto le motivazioni del contribuente, essenzialmente fondate sulla esenzione dalla TIA in ragione della natura agricola dei rifiuti.

Parimenti la C.T.R. rigettava l'appello per cui la società di gestione di servizio affidava la definizione della vertenza al giudizio della Suprema Corte confutando la sentenza dei giudici tributari. Nella circostanza faceva presente, in via preliminare, che era stato omesso l'esame su di un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti, riguardante la rideterminazione della superficie imponibile e la riclassificazione degli immobili che erano passati dalla categoria 5B (albergo senza ristorante) alla 5A (albergo con ristorante) ritenuta più aderente ai fini del calcolo della TIA. La società concessionaria aveva provveduto all'asporto dei rifiuti, ossequiosa della normativa allora vigente che prevedeva l'assoggettamento da parte di chiunque possedesse, occupasse o detenesse a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e, nel caso di specie, era indubbio che l'attività agrituristica fosse produttiva di rifiuti «assimilabili agli urbani» (camere per il pernottamento, sala ristorante, ecc.). Sostanzialmente, il prelievo dei rifiuti era avvenuto al pari di quello che era effettuato per strutture simili (alberghi, ristoranti, convitti, ecc.). Non era, quindi, possibile confondere i requisiti di ruralità dell'immobile, ai fini del trattamento fiscale dei redditi, con i presupposti della tassazione locale anche perché non era prevista dal d.p.r. n. 158/1999 una specifica categoria dedicata agli «agriturismi», per cui era stato gioco forza applicare quella degli «alberghi con ristorante», perché più aderente all'attività effettivamente svolta. Per quanto già detto, era ricorrente il comportamento delle Amministrazioni comunali di parificare l'attività agrituristica a quella alberghiera (con o senza ristorazione) perché non essendovi all'interno del «metodo normalizzato» di calcolo della TIA un richiamo puntuale alla suddetta attività, era inevitabile applicare le tariffe proprie di un'attività simile, quale appunto quella alberghiera.

Nel merito, i giudici di legittimità sono stati concordi nel ritenere, sulla base della normativa, in materia di rifiuti, che l'attività agrituristica non potesse sortire gli stessi effetti delle altre attività prettamente agricole (produttive di rifiuti speciali), ancor più caldeggiarne l'assoluta intassabilità, atteso che, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo l'attitudine era quella a produrre rifiuti per lo più consimili a quella alberghiera. La scelta che fece a suo tempo il legislatore con la TIA di suddividere in diverse categorie le utenze si fondava su una valutazione astratta circa la capacità di queste ultime, a seconda della loro tipologia, di produrre rifiuti; trascurò del tutto la categoria degli «agriturismi» soffermandosi, evidentemente, su quelle strutture (a tutti note) che riteneva rappresentative dell'ospitalità.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società, ha richiamato quella consolidata giurisprudenza⁶ che, in casi del genere, demandava all'autorità giudiziaria adita di accertare quale categoria, in presenza di tipologie non espressamente previste, si attagliasse di più a quella oggetto di valutazione, per cui, in assenza di una specifica prova in ordine ai volumi ed alla natura dei rifiuti prodotti, era logico applicare una tassazione che tenesse conto dell'accertata destinazione d'uso dei beni, in relazione alle attività in essi e tramite essi svolte. Da qui, il principio che qualora quella agrituristica fosse stata assimilabile a quella alberghiera era, quindi, logico assoggettarla a tassazione in ragione di quella marcata capacità di produrre rifiuti rispetto a quella agricola; non sussisteva, quindi, alcuna identità fra le tipologie di rifiuti in ragione della loro provenienza.

È stato così affermato, con l'ordinanza in oggetto, che i «rifiuti dell'attività agrituristica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole

⁶ Cfr. Cass. Sez. Trib. 22 settembre 2017, n. 22130, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; 26 gennaio 2018, n. 1963, *ivi*, 2018; 25 maggio 2019, n. 12979 ord., *ivi*, 2019.

(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.) alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l'esenzione perché non urbane».

Per la giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato che della Suprema Corte, vi è, quindi, concordanza nel ritenere che i rifiuti prodotti dagli agriturismi sono, per loro tipologia, di tipo urbano cosicché sussistono i presupposti per l'applicazione della relativa tassa. Più propriamente, fra attività alberghiera e agrituristiche sussisterebbero affinità tali da giustificare una tariffazione uniforme anche se, su questo punto, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che occorre comunque fare un distinguo all'interno degli stessi agriturismi, fra strutture ricettive (e di ristorazione) di modeste dimensioni ed altre di maggiore capienza, perché l'assimilazione, in termini di quantità e qualità di rifiuti prodotti, può farsi solo su queste basi. Viceversa, per quei compendi agrituristiche con ridotta attività ricettiva, come anche per quelli stagionali, il Comune, nell'ambito della sua autonomia impositiva (ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997), può sempre individuare nel proprio Regolamento eventuali sottocategorie con applicazione di riduzioni tariffarie. Per inciso, si rammenta che la chiusura stagionale non comporta alcun esonero dal pagamento della TARI, in quanto permane la potenziale idoneità a produrre rifiuti anche nel corso di tale periodo⁷.

Accertato che ai fini fiscali la TARI è dovuta in ragione di quanto disposto dalla legge n. 147/2013 che disciplina la specifica materia, occorre necessariamente fare un richiamo ad altra normativa, quella riguardante «l'ambiente», di cui al d.lgs. n. 152/2006, circa i possibili riflessi che potrebbe avere in ambito tributario a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116/2020 che hanno rivisto taluni aspetti non trascurabili. Anche perché, quando si interviene sul concetto stesso di «rifiuto», come avvenuto, è intuitivo pensare a eventuali risvolti circa la tassazione. Va da sé che con la revisione del d.lgs. n. 152/2006 moltissimi rifiuti che prima rientravano nel novero di quelli «speciali», assimilati agli urbani, diventano «urbani» per legge. In particolare, oltre ai rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi ed altro), vi rientrerebbero anche quelli (sempre) indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti però da altre fonti in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

Non avendo più i Comuni la gestione (privativa) dei rifiuti assimilati agli urbani, questi ultimi saranno, quindi, amministrati liberamente con la possibilità di essere affidati ad altro gestore qualificato, diverso dall'Ente locale. Ricorrendo tale ipotesi, la TARI non sarebbe dovuta in quanto i rifiuti verrebbero affidati ad un gestore terzo.

Il problema che la riformulazione del TUA pone in luce riguarda però un aspetto non trascurabile poiché riferibile proprio al comparto agricolo e che potrebbe incidere direttamente sull'adempimento del tributo in ragione di alcune disposizioni in esso contenute. In particolare:

- l'art. 183, comma 1, lett. *b sexies*) del d.lgs. n. 152/2006 dispone che i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca;
- l'art. 184, comma 3, lett. *a*), prevede che sono rifiuti speciali quelli prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca.

Il Ministero della transizione ecologica⁸, previa consultazione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha fornito delle succinte delucidazioni circa i possibili riflessi sulla TARI rilevando che l'attuale formulazione delle norme contenute nel citato d.lgs. n. 116/2020 classifica come «speciali» tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse «connesse», di cui all'art. 2135 c.c.

Lo scarno contenuto della circolare ministeriale non ha di certo contribuito a fare chiarimento, anzi ha alimentato non poche perplessità perché se si volesse dare seguito alla normativa «ambientale» gli agriturismi dovrebbero essere esentati dal pagamento della TARI per cui sarebbero costretti ad affidare i loro

⁷ Cfr. Cass. Sez. Trib. 3 ottobre 2025, n. 26691 ord., in *DeJure*.

⁸ Direzione generale per l'economia: circ. 12 aprile 2021.

rifiuti c.d. «speciali» ad uno smaltitore autorizzato, dato che i Comuni non sono attrezzati per il loro prelievo, con assunzione di oneri ben superiori rispetto a quelli che sarebbero corrisposti, per lo stesso servizio, al medesimo Ente locale.

Da qui la considerazione, anche per quanto affermato dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte, in base alla quale è quanto mai difficile ipotizzare che detti rifiuti, quelli cioè riconducibili agli agriturismi, possano essere qualificati come «speciali» e non urbani. Ai fini fiscali, per quanto è già stato detto, vige la regola dettata dalla legge n. 147/2013, alla quale i giudici tributari, per competenza, fanno sempre riferimento allorquando devono dare soluzione a casi concreti per cui si appalesa quanto mai necessario dare seguito a questo indirizzo. Ai Comuni semmai il compito di individuare nei propri regolamenti un sistema tariffario omogeneo laddove le strutture prese a confronto (alberghiera e agrituristica) siano, in termini di capienza e ricettività, del tutto similari.

Si rammenta, infine, che la normativa di riferimento (legge n. 147/2013) prevede particolari (e limitate) riduzioni della TARI, di cui può avvalersi il comparto agricolo, che sono riconosciute:

- in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone e all'ambiente; la riduzione, in questo caso, prevista è nella misura massima del 20 per cento (art. 1, comma 656);

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta. Ricorrendo tale ipotesi, il tributo è determinato in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; la riduzione può essere riconosciuta in misura non superiore al 40 per cento (art. 1, comma 657). A tale riguardo, va ricordato che la C.T.R. del Lazio (sentenza n. 65/2005) ha riconosciuto la riduzione tariffaria anche per il tratto interpodereale tra abitazione e strada pubblica che va compreso nel calcolo della distanza.

Sul punto, la Corte di legittimità, di recente, ha chiarito che le riduzioni spettano *ope legis*, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombando sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi⁹.

Luigi Cenicola

⁹ Cass. Sez. Trib. 5 novembre 2025, n. 29243 ord., in *DeJure*.